

2624/2012

1130/12 Rg
2624/12 sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli Sezione Persone e Famiglia,
composta dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. Carlo Montella Presidente
- 2) Dott. Alessandro Cocchiara Consigliere
- 3) Dott. Geremia Casabun Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al numero n.
11302012

di ruolo generale e vertente

TRA

C. RACHID cittadino de lBurkina Faso rappresentato e difeso
dall'avv. L. Nesta, con studio in Napoli alla via Colletta 12

RECLAMANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore

E COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO;

RECLAMATI

NONCHE'

Procuratore Generale in sede, INTERVENTORE

Oggetto: attribuzione dello status di rifugiato politico e/o del diritto
di asilo.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

Per il reclamante: come da reclamo

Per il P.g.: rigetto del reclamo.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6/3/2012,
rigettava il ricorso proposto dall'istante in epigrafe il quale
impugnava la decisione con la quale la Commissione Territoriale
di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale
aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della
protezione sussidiaria;

Che per la riforma di tale sentenza, ha interposto reclamo avanti
a questa Corte il predetto con ricorso tempestivamente
depositato;

che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno sebbene
ritualmente evocato;

che la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza
del 6/7/2012;

Ritenuto che il reclamo appare fondato, almeno quanto alla
richiesta subordinata di protezione sussidiaria;

che la sentenza di prime cure, infatti, non può essere condivisa in primo luogo quanto alla impostazione generale (non sfugge anzi al Collegio la tendenza aprioristica a negare ogni credito alla impostazione difensiva del ...); ed infatti.

- Contrariamente a quanto ritenuto, invero imprudentemente, dal giudice di prime cure, il Burkina Faso non è affatto uno Stato democratico, al limite più avanzato del nostro Paese (si tratta di rilievo invero paradossale), essendo bensì una repubblica autoritaria e semidittatoriale, governata con pugno di ferro da molti anni dal Presidente Compaorè. In tal senso, ex plurimis, il recente rapporto Amnesty international 2012 (utilizzabile come fonte di prova per la sua diffusione ed autorevolezza, ben oltre la singolare Ctu espletata in primo grado, secondo criteri illogici ed alla stregua di fonti non meglio precisate; a questo riguardo si segnala la sopravvalutazione, acritica, di fonti interne al regime, es. quanto alla vicenda del militare Kafando)
- Contrariamente a quanto ritenuto, il ... ha documentato la sua qualifica di giornalista (cfr in atti()), offrendo ampia documentazione (il reclamo spiega correttamente e convincentemente la mancata produzione degli originali in primo grado, perchè smarriti per un periodo); per il resto la sentenza di primo grado sopravvaluta pretese inesattezze anche minime del racconto del reclamante, es. circa la sede del giornale per cui collaborava

Che – di contro- deve ricordarsi che nella materia de quo non può pretendersi che l'istante offra una prova piena di ogni sua deduzione, essendovi del resto spazio per accertamenti d'ufficio, e comunque essendo possibile anche una valutazione positiva di quanto dal richiedente stesso riferito,

che tanto si riscontra nella specie, avendo il ... documentato di aver collaborato per un giornale di opposizione, Cyclone; egli ha riferito, coerentemente e senza contraddizioni, di "essere stato preso di mira", dopo aver rivolto domande "scomode" al presidente, e di aver subito aggressioni, anche fisiche (e con coinvolgimento dei familiari);

che – certo – l'Autorità amministrativa potrà procedere ad ulteriori approfondimenti, e che a tal fine appare corretto – ancorchè il riconoscimento dello status di rifugiato (per il quale occorre una più rigoroso accertamento – quello della protezione sussidiaria;

che in tal senso va riformata la sentenza di prime cure;

che stante la particolarità della materia le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede

- 1) in riforma della sentenza appellata del 6/3/2012 concede al reclamante di cui in epigrafe la protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, lett. ..., del cit. D.L. vo n. 25/08

L'estensore

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PERSONE E FAMIGLIA

Depositata a Cancelleria

12 LUG 2012

oggi

Il Direttore Amministrativo
Ioni dott.ssa Gabriella